

Accantonamenti per ferie e gratifica natalizia

Lavoro subordinato – In genere - Contratto collettivo – Retribuzione –In genere - Minimi di trattamento economico –Accantonamento delle percentuali spettanti ai lavoratori presso banche – Inosservanza dell’obbligo – Reato configurabile.

Cassazione Penale

SEZ. 3 SENT. 08201 DEL 12/08/86

PRES. VALENTE

Legge 14/7/1959 n°. 741

L’obbligo di accantonamento delle percentuali spettanti ai lavoratori edili presso istituti bancari (e non presso le casse edili) è tuttora operante. La sua inosservanza è penalmente perseguibile ai sensi dell’art.34 C.C.N.L. 24 luglio 1959 (per gli operai dell’industria edilizia) reso esecutivo con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 e dell’art. 8 legge 14 luglio 1959, n.741 (“norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori”), in quanto non inficiato dalle pronunce di incostituzionalità di cui alle sentenze n.129 del 4 luglio 1963 e n.100 del 10 novembre 1965, che circoscrivono la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme dell’articolo unico D.P.R. 14 luglio 1960 n.1032, in relazione agli artt. 34 o 62 del contratto collettivo menzionato soltanto per la parte in cui dette norme disciplinano l’istituzione delle Casse edili con effetto vincolante per i non iscritti alle associazioni sindacali che le deliberarono.